



UK Government

GUIDA DETTAGLIATA: MARCATURA UKCA

Utilizzo della marcatura UKCA per l'immissione di merci sul mercato britannico.

La presente guida illustra passo passo come utilizzare la nuova marcatura UKCA in Gran Bretagna. Le indicazioni per l'utilizzo della marcatura UKNI, che potrebbe rendersi necessaria unitamente alla marcatura CE, per l'immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord, è illustrata in una guida a parte.

INFORMAZIONI PER LE AZIENDE

Che cos'è la marcatura UKCA?

La marcatura UKCA (UK Conformity Assessed, valutazione di conformità del Regno Unito) è la nuova marcatura di prodotto da utilizzare per dimostrare la conformità di determinate merci alle nuove norme del Regno Unito. Questa nuova marcatura di prodotti dimostra che determinate merci sono conformi al regolamento del Regno Unito ed è utilizzata per l'immissione di tali merci sul mercato britannico. Riguarda tutte le merci che in precedenza prevedevano la marcatura CE e i contenitori per aerosol (precedentemente sottoposti a marcatura con il simbolo epsilon rovesciato). Non si applica alle riserve esistenti, quali merci interamente prodotte marcate CE e immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2023. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della marcatura UKCA leggere [qui](#).

LE AZIENDE QUANDO DOVRANNO USARE LA MARCATURA UKCA?

Per la [maggior parte](#) delle merci, sarà ancora possibile essere conformi ai requisiti UE utilizzando la marcatura CE fino al 1° gennaio 2023. Per la maggior parte delle merci soggette a nuovo approccio sarà possibile applicare la marcatura UKCA sul prodotto tramite un'etichetta affissa sul prodotto stesso o sulla documentazione di accompagnamento fino al **1° gennaio 2024**. Per verificare se le proprie merci rientrano in questa categoria, consultare la nostra guida disponibile sul sito [gov.uk](#).

La marcatura UKCA non può essere utilizzata per merci immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord. Per dimostrare la conformità, dovrà essere utilizzata la marcatura UKNI, unitamente alla marcatura CE.

CHE COSA DEVONO FARE LE AZIENDE?

<p>Step 1: Verificare se le proprie merci sono soggette alla marcatura UKCA</p>	<p>La marcatura UKCA si applica a tutte le merci che in precedenza erano soggette alla marcatura CE. Si prega di consultare le normative sui prodotti pertinenti per verificare se il prodotto prevede la marcatura UKCA. I prodotti devono dimostrare di essere conformi ai requisiti della normativa. Tra questi vi sono prodotti correlati a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sicurezza dei giocattoli▪ Imbarcazioni da diporto/moto d'acqua▪ Recipienti semplici a pressione▪ Compatibilità elettromagnetica▪ Strumenti per pesare a funzionamento non automatico▪ Strumenti di misura▪ Ascensori▪ Direttiva ATEX▪ Apparecchiature radio▪ Dispositivi di protezione individuale▪ Apparecchi a gas▪ Macchinari▪ Attrezzature destinate a funzionare all'aperto▪ Prodotti di progettazione ecocompatibile▪ Aerosol▪ Prodotti elettrici a bassa tensione▪ Restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose▪ Apparecchiature a pressione
<p>Step 2: Verificare l'iter opportuno per la valutazione di conformità</p>	<p>Prima di utilizzare la marcatura UKCA, alcune merci devono essere sottoposte a una valutazione di conformità di parte terza a carico di un organismo di controllo accreditato, per altre merci è sufficiente un'auto-dichiarazione di conformità.</p> <p>È necessario verificare se è sufficiente un'auto-dichiarazione o se è necessario ottenere una valutazione di conformità di parte terza per dimostrare il rispetto dei requisiti.</p>

A questo punto si procederà con l'iter di valutazione di conformità pertinente:

Per le merci soggette ad auto-dichiarazione: seguire gli step da 3 a 5.

Per le merci che prevedono la valutazione di conformità di parte terza: seguire gli step da 6 a 9.

Step 3-4: Auto-dichiarazione UKCA

Step 3: Redazione della documentazione tecnica e osservanza della conformità

Per auto-dichiarare la marcatura UKCA è necessario conservare la documentazione che dimostri la conformità del prodotto con i requisiti normativi previsti dalla legge britannica. Tale documentazione deve essere conservata sotto forma di file o documento tecnico.

La normativa definirà la procedura per la valutazione di conformità che deve essere effettuata per il prodotto. Sarà necessario redigere e conservare la documentazione tecnica contenente tutte le informazioni rilevanti relative alle misure adottate per garantire la conformità del prodotto ai requisiti essenziali.

La tipologia di controlli e/o descrizioni necessarie variano a seconda del prodotto, i requisiti specifici sono disponibili alla pagina [Requisiti di prodotto A-Z](#) sul sito GOV.UK.

Per la documentazione tecnica effettiva prevista per le merci, **consultare le [normative sui prodotti pertinenti](#)**.

Step 4: Redazione della Dichiarazione di conformità per il Regno Unito

È responsabilità del fabbricante redigere la Dichiarazione di conformità per il Regno Unito. Tale Dichiarazione deve essere messa a disposizione delle autorità preposte, su loro richiesta.

Se il prodotto non viene importato, il fabbricante o il Rappresentante autorizzato si assume la responsabilità di conservare una copia della Dichiarazione di conformità. In caso di prodotti importati, l'importatore dovrà a sua volta conservare una copia della Dichiarazione di conformità.

Il contenuto della Dichiarazione di conformità per il Regno Unito varia [a seconda del prodotto](#). Verificare i requisiti ai sensi delle [normative britanniche pertinenti](#) alle quali il prodotto deve essere conforme.

Il contenuto della Dichiarazione di conformità per il Regno Unito varia [a seconda del prodotto](#), tuttavia dovrà includere:

1. Il prodotto, tipo, lotto o numero di serie.
2. Il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
3. L'identificazione o la descrizione del prodotto stesso.
4. Una dichiarazione secondo cui il prodotto è conforme alle normative pertinenti.
5. Se del caso, i riferimenti a eventuali standard riconosciuti.
6. Se del caso, i recapiti dell'organismo accreditato che ha effettuato la valutazione di conformità (nome, numero e descrizione dell'attività).
7. Firma del fabbricante (o del rappresentante autorizzato, laddove presente).



**Step 5:
Apposizione della marcatura
UKCA e preparazione
all'immissione sul mercato dei
prodotti**

Una volta completata la procedura di valutazione di conformità, attraverso l'auto-valutazione (step 2-4) o tramite la valutazione di conformità di parte terza (step 6-9) è necessario apporre la marcatura UKCA alle proprie merci. La normativa specifica inoltre che la marcatura UKCA deve essere applicata anche alla documentazione di supporto.

Le regole per l'applicazione della marcatura UKCA sono identiche a quelle previste per la marcatura CE.

Consultare la sezione "Come utilizzare la marcatura UKCA" alla pagina [marcatura UKCA](#).

La marcatura UKCA deve avere un'altezza minima di 5 mm, salvo non venga specificata una dimensione minima diversa nella [normativa pertinente](#).

I file immagine della marcatura UKCA sono disponibili qui di seguito:
[Scarica i file immagine della marcatura UKCA \(con riempimento\) \(ZIP, 818 KB\)](#)
[Scarica i file immagine della marcatura UKCA \(solo contorno\) \(ZIP, 2,03 MB\)](#)

Il fabbricante, o laddove pertinente il suo rappresentante autorizzato, deve applicare la marcatura UKCA sul prodotto stesso, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

Per la maggior parte delle merci soggette a nuovo approccio sarà possibile applicare la marcatura UKCA sul prodotto tramite un'etichetta affissa sul prodotto stesso o sulla documentazione di accompagnamento fino al **1° gennaio 2024**. Per verificare se le proprie merci rientrano in questa categoria, consultare la nostra guida disponibile sul sito [gov.uk](#).



Step 6-9: Valutazione di conformità di parte terza UKCA obbligatoria.

**Step 6:
Identificazione dell'ente per
la valutazione di conformità
opportuno**

Se le proprie merci sono soggette a una valutazione di parte terza, prima dell'apposizione della marcatura UKCA, è necessario trovare un Organismo accreditato nel Regno Unito che possa completare la procedura.

Per reperire gli Organismi accreditati nel Regno Unito, consultare il [database UKMCAB](#) (UK Market Conformity Assessment Bodies).

Se di **dispone già** di un certificato di conformità per la marcatura CE, emesso da un Organismo Notificato riconosciuto dall'UE, rivolgersi all'organismo notificato di riferimento per ricevere supporto nell'ambito della procedura di certificazione con la marcatura UKCA.

Se al momento **non** si utilizza un organismo UE per il controllo delle merci, **andare allo step 8**.

**Step 7:
Redazione della
documentazione tecnica**

Vedi **step 3**.

- I dettagli da includere nella documentazione tecnica sono pressoché identici a quelli di cui sopra. Non si prevedono variazioni in merito.



UK Government

	<ul style="list-style-type: none"> Rivolgersi al proprio Organismo accreditato nel Regno Unito o consulente legale per ricevere indicazioni sulle variazioni che hanno interessato i processi di conformità per le proprie merci dal 1° gennaio 2021.
<p>Step 8: Redazione della Dichiarazione di conformità</p>	<p>Vedi step 4.</p>
<p>Step 9: Apposizione della marcatura UKCA e preparazione all'immissione sul mercato dei prodotti</p>	<p>Una volta completata la valutazione di conformità di parte terza per le merci, si riceverà un certificato di conformità rilasciato dall'organismo di valutazione di conformità di riferimento:</p> <p>Con la sottoscrizione della dichiarazione di conformità si dichiara che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato (ove applicabile) si assume la responsabilità della conformità del prodotto.</p> <p>È necessario applicare la marcatura UKCA e il numero di identificazione dell'Organismo di valutazione di conformità al prodotto, come illustrato nello Step 5.</p> <p>Una volta completati i passaggi di cui sopra è possibile immettere le proprie merci sul mercato britannico.</p>

Allegato A

Direttiva UE	Normativa del Regno Unito corrispondente
Sicurezza dei giocattoli - Direttiva 2009/48/CE	Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli del 2011
Articoli pirotecnici - Direttiva 2013/29/UE	Regolamento sulla sicurezza degli articoli pirotecnici del 2015
Direttiva 2013/53/UE sulle imbarcazioni da diporto e moto d'acqua	Regolamento sulle imbarcazioni da diporto del 2017
Esplosivi per uso civile - Direttiva 2014/28/UE	Regolamento sugli esplosivi del 2014
Recipienti semplici a pressione - Direttiva 2014/29/UE	Regolamento sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione del 2016
Compatibilità elettromagnetica - Direttiva 2014/30/UE	Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica del 2016
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - Direttiva 2014/31/UE	Regolamento sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico del 2016
Strumenti di misurazione - Direttiva 2014/32/UE	Regolamento sugli strumenti di misurazione del 2016
Ascensori - Direttiva 2014/33/UE	Regolamento sugli ascensori del 2016
Direttiva 2014/34/UE su ATEX	Regolamento sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva del 2016 Regolamento sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva del 2017 (Irlanda del Nord)
Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio	Regolamento sulle apparecchiature radio del 2017
Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione	Regolamento sulla sicurezza delle attrezzature a pressione del 2016
Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale	Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (applicazione) del 2018



UK Government

Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi	Regolamento 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e Regolamento sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (applicazione) e modifiche varie del 2018
Direttiva 2006/42/CE sulle macchine	Regolamento sulla sicurezza della fornitura di macchine del 2008
Direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica ambientale	Regolamento sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto del 2001
Direttiva 2008/57/CE sull'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario	Regolamento sull'interoperabilità del sistema ferroviario del 2011
Direttiva 92/42/CEE sulle caldaie ad acqua calda - E Direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile	Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e informazioni correlate (Modifica) (Uscita dall'UE) del 2010
Regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune	Regolamento sugli impianti a fune del 2018
Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo	Regolamento sulla marina mercantile (equipaggiamento marittimo) del 2016
Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti per l'edilizia	Regolamento (UE) sui prodotti per l'edilizia del 2011 (Regolamento UE n. 305/2011)
Direttiva 2010/35/UE sull'attrezzature a pressione trasportabili	Regolamento sul trasporto di merci pericolose e sull'utilizzo di attrezzature a pressione trasportabili del 2009

Allegato B

<p>Modifiche all'operatore economico dal 1° gennaio 2021</p>	<p>Importatori</p> <ul style="list-style-type: none">• A partire dal 1° gennaio 2021 sarà considerato come un importatore chiunque sia responsabile dell'immissione di merci nel Regno Unito, provenienti da Paesi diversi dal Regno Unito, nonché della loro immissione sul mercato britannico.• L'importatore potrà essere inoltre tenuto a indicare il proprio nome e indirizzo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento, conservare una copia della dichiarazione di conformità e assicurare che la documentazione tecnica sia messa a disposizione delle autorità competenti, su loro richiesta. <p>Rappresentanti autorizzati</p> <ul style="list-style-type: none">• Il fabbricante può nominare un Rappresentante autorizzato affinché svolga operazioni per suo conto.• Di norma, la nomina di un rappresentante autorizzato è facoltativa per le merci a marchio UKCA o CE. <p>I requisiti specifici per gli operatori economici dipenderanno dalla normativa applicabile ai prodotti. Le linee guida relative ai prodotti disponibili al link sottostante includono indicazioni dettagliate su come soddisfare gli obblighi di etichettatura dell'indirizzo dell'importatore tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022: https://www.gov.uk/lineeguida/sicurezza-e-metrologia-prodotti-dal-1-gennaio-2021-gran-bretagna</p> <p>Di norma i prodotti devono essere conformi nel punto in cui sono immessi sul mercato britannico. Qualora si desideri importare nel Paese prodotti non ancora etichettati correttamente e si desideri approfondire questo aspetto da un punto di vista di conformità e implementazione pratica, incoraggiamo l'importatore a discuterne con le autorità di vigilanza del mercato competenti del luogo in cui le merci sono importate nel Regno Unito.</p>
--	---



UK Government

Allegato C

Fabbricante	Per fabbricante si intende chiunque produca o faccia produrre o fabbricare un prodotto commercializzato con il proprio nome o marchio commerciale.
Importatore	Per importatore si intende il primo soggetto che immette merci provenienti da un mercato esterno nel mercato in cui ha sede e opera.
Distributore	Per distributore si intende una persona, diversa dal fabbricante, dall'importatore o dall'utente finale, che mette a disposizione le merci sul mercato.
Immissione sul mercato	Per immissione sul mercato si intende la "la prima messa a disposizione sul mercato" (da parte del fabbricante o dell'importatore). Il concetto di immissione sul mercato si riferisce a ciascuna singola merce, non a un tipo di merce e non prevede necessariamente il trasferimento fisico della merce (ossia, un prodotto può essere stoccato).